

Libertà individuali

La Cedu e il crocifisso nelle aule scolastiche

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, sentenza 18 marzo 2011, ricorso n. 30814/06 - Pres. J.P. Costa, Lautsi e altri c. Italia

Non contrasta con il diritto dei genitori all'istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche l'obbligo di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto, a dispetto della sua connotazione religiosa, il crocifisso rappresenta un "simbolo passivo", inidoneo di per sé a configurare una forma di "indottrinamento" degli allievi.

ORIENTAMENTI

Giurisprudenza	Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 15 febbraio 2001, ricorso n. 42393/98, Dahlab c. Svizzera; Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 30 giugno 2009, ricorso n. 43563/08, Aktas c. Francia; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 dicembre 2008, ricorso n. 27058/05, Dogru c. Francia; Corte europea dei diritti dell'uomo; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 10 novembre 2005, ricorso n. 44744/98, Leyla Sahin c. Turchia; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 29 giugno 2007, ricorso n. 15472/02, Folgerø e altri c. Norvegia; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 9 ottobre 2007, ricorso n. 1448/04, Hasan e Eylem Zengin c. Turchia.
Dottrina	J.H.H. Weiler, <i>Un'Europa Cristiana. Un saggio esplorativo</i> , Milano, 2003; R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, a cura di, <i>La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici</i> , Torino, 2004; J.F. Flauss, <i>Laïcité et Convention européenne des droits de l'homme</i> , in <i>Revue du Droit Public</i> , 2004, 317 ss; B. Randazzo, <i>Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge</i> , Milano, 2008

Omissis.

Il commento di Marco Pacini

Con questa sentenza, la Corte europea afferma che l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche non viola la Cedu, in quanto non determina un effetto di indottrinamento degli alunni: da un lato, esso rappresenta soltanto un simbolo passivo, dall'altro lato, la legislazione assicura pari opportunità nell'insegnamento scolastico della religione. In questo modo, tuttavia, adottando un criterio di giudizio non del tutto appropriato (quello dell'effetto di indottrinamento), costringe i principali termini della questione (la valenza del crocifisso e la rilevanza dei principi di laicità e neutralità) entro vesti inadatte ad esprimerli e a contenerli. Di qui il duplice effetto, per un verso, di dare di questi ultimi una visione riduttiva e deformata, per altro verso, di indebolire la forza di penetrazione della decisione nel tessuto giuridico transnazionale.

Premessa

Con questa sentenza, in tema di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, la Corte europea è chiamata a confrontarsi con tre questioni fondamentali. Innanzitutto, l'obbligo di affissione del crocifisso interferisce con uno o più diritti riconosciuti dalla Cedu? Soltanto con il diritto (dei genitori) all'istru-

zione (dei propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche) o anche con la libertà di pensiero, coscienza e religione (degli allievi)? E che rapporto intercorre tra questi due distinti diritti? In secondo luogo, l'obbligo di affissione del (solo) crocifisso nelle aule scolastiche determina un trattamento differenziato dei genitori e degli allievi cristiani e non cristiani, o viceversa? Infine, l'interfe-

renza con tali diritti o l'assoggettamento ad un trattamento differenziato è compatibile con la Cedu? E quali tecniche e criteri di giudizio devono essere adottati per assumere la decisione? La Corte europea torna, pertanto, a pronunciarsi su due complesse tematiche: da un lato, quella dell'esposizione di simboli religiosi nei locali di istituti di istruzione e formazione, in relazione alla quale ha, tra l'altro, escluso la contrarietà rispetto alla libertà di pensiero, coscienza e religione del divieto di indossare il velo islamico da parte di docenti di scuole elementari (1), di allievi di scuole primarie (2) e secondarie (3) e di studenti universitari (4); dall'altro lato, quella della somministrazione di nozioni a contenuto religioso o filosofico nelle scuole, nell'ambito della quale ha, invece, escluso, tra l'altro, la compatibilità con il diritto all'istruzione dell'inserimento nei programmi scolastici di corsi incentrati esclusivamente o prevalentemente sull'insegnamento della religione maggioritaria, cristiana (5) o islamica (6).

La sentenza presenta, nondimeno, una particolare rilevanza, per diversi motivi. In primo luogo, la controversia riguarda, per la prima volta, non un divieto, bensì un obbligo normativo di esporre un simbolo religioso. Concentra, quindi, il proprio giudizio non più su uno Stato "laico" che restringe la libertà di religione di tutti, bensì su uno Stato "a vocazione religiosa", che realizza il sentimento religioso di alcuni interferendo con la libertà di coscienza di altri (7). Essa solleva, pertanto, la questione dei limiti entro ai quali uno Stato possa spingersi nel promuovere o conservare i valori religiosi o filosofici maggioritari. In secondo luogo, pur risolvendo una controversia individuale, la decisione ha un'incidenza generale, in quanto stabilisce un criterio per regolare la pretesa di tutti i cittadini dell'area pan-europea affinché siano esposti (anche o solo), o non esposti, i propri simboli religiosi. In terzo luogo, la controversia muove al cuore della dibattuta controversia sul ruolo da riconoscere al cristianesimo nel processo di integrazione europea (8). Essa può, quindi, fornire importanti spunti di riflessione per valutare se sia (ancora) legittimo pretendere un riconoscimento delle radici cristiane dell'Europa (9). In quarto luogo, la sentenza chiama in causa i fondamentali principi di laicità e neutralità dello Stato. Essa offre, pertanto, lo spunto per riscoprire e "testare" la tenuta concettuale del ruolo riservato alla laicità nell'edificio teorico progressivamente costruito dalla Corte europea intorno ai principi fondanti delle istituzioni e della cultura delle moderne repubbliche occidentali.

I fatti e la decisione

Rilevata l'affissione di un crocifisso nell'aula della scuola elementare presso cui erano iscritti i propri

Note:

(1) Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 15 febbraio 2001, ricorso n. 42393/98, *Dahlab c. Svizzera*, riguardante la decisione di una scuola elementare, confermata dalla Corte federale, di vietare ad una insegnante di fede islamica di indossare il velo islamico durante le lezioni.

(2) Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 30 giugno 2009, ricorso n. 43563/08, *Aktas c. Francia*; Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 30 giugno 2009, ricorso n. 14308/08, *Beyrak c. Francia*; Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 30 giugno 2009, ricorso n. 18527/08, *Gamaleddyn c. Francia*; Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 30 giugno 2009, ricorso n. 29134/08, *Ghazal c. Francia*, riguardanti l'espulsione di vari studenti di scuola elementare in ragione dell'inosservanza dell'obbligo di non indossare il velo islamico e altri simboli religiosi.

(3) Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 dicembre 2008, ricorso n. 27058/05, *Dogru c. Francia*; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 dicembre 2008, ricorso n. 31645/04, *Kervanci c. Francia*, riguardanti l'espulsione di due studenti di scuola media in ragione dell'inosservanza dell'obbligo di non indossare il velo islamico, per ragioni di salute e sicurezza, durante le lezioni di educazione fisica.

(4) Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 10 novembre 2005, ricorso n. 44744/98, *Leyla Sahin c. Turchia*, riguardante la legislazione turca in materia di velo islamico, che vieta di indossare quest'ultimo nelle scuole e nelle università, per evitare il quale la ricorrente era costretta a trasferirsi dalla Turchia all'Austria. Sulla sentenza, D. Tega, *La Corte di Strasburgo torna a pronunciarsi sul velo islamico. Il caso Sahin v. Turchia*, in *Quad. Cost.*, 2004, 848.

(5) Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 29 giugno 2007, ricorso n. 15472/02, *Folgerø e altri c. Norvegia*, riguardante la normativa norvegese in materia di insegnamento della religione nelle scuole, che includeva nel programma l'insegnamento in via prevalente della religione cristiana, subordinando la facoltà di esonerare gli studenti non cristiani ad una complessa procedura. Sulla sentenza, C. Minelli, *L'insegnamento della religione in uno stato confessionista: il caso Folgerø*, in *Quad. cost.*, 2008, 166 ss.; B. Randazzo, *Pluralism in education and democratic society: teaching religion in state schools*, in *www.europeanrights.eu*, 2007.

(6) Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 9 ottobre 2007, ricorso n. 1448/04, *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, riguardante la normativa turca in materia di insegnamento della religione nelle scuole, che includeva nel programma l'insegnamento in via prevalente della religione islamica sunnita, escludendo la facoltà di esonerare gli studenti non cristiani.

(7) Interviene nei termini della questione, con toni accesi e in prospettiva storica, più di recente, S. Luzzatto, *Il crocifisso di Stato*, Torino, 2011.

(8) Il tema è adombrato da R. Conti, *L'Europa e il crocifisso*, in *Politica del diritto*, 2010, 2, 227 ss.

(9) Sul tema delle radici cristiane dell'Europa la letteratura è molto vasta e frammentata in contributi che toccano vari temi del costituzionalismo europeo. Più di recente, N. Colaianni, *Europa senza radici (cristiane)?*, in *Pol. dir.*, n. 4/2002, 515 ss., nonché le considerazioni di J.H.H. Weiler, *Un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo*, Milano, 2003. Sul tema anche S. Mangiameli, *L'identità dell'Europa: laicità e libertà religiosa*, in *www.forum-costituzionale.it*. Sulla rilevanza della religione nel processo di integrazione europea, M.C. Ivaldi, *Diritto e religione nell'Unione europea*, Nuova cultura, 2009.

figli, il marito della ricorrente ne proponeva la rimozione al consiglio di classe, che la negava. Richiamandosi al principio di laicità, al principio di eguaglianza, al diritto alla libertà di religione, nonché al principio di imparzialità della pubblica amministrazione, la ricorrente si rivolgeva, pertanto, al Tar del Veneto. Quest'ultimo sollevava questione di costituzionalità, rispetto agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, del d.l. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), che attribuisce ai comuni il compito di provvedere alle forniture scolastiche, come "attuato" dai RR.DD. nn. 965 del 1924 e 1297 del 1928, che prevedono l'obbligo di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. Stante la declaratoria di inammissibilità della Corte costituzionale (10), a motivo del rango non legislativo dei RR.DD., il Tar rigettava il ricorso, rilevando, tra l'altro, da un lato, che la presenza del crocifisso non confligge con il principio di laicità; dall'altro, che il crocifisso costituisce un simbolo storico-culturale, avente un valore identitario ed esponenziale di un complesso di valori innervati nella Costituzione (11). La ricorrente adiva, pertanto, il Consiglio di Stato, il quale, nel confermare la sentenza del Tar, aggiungeva che, anche in una prospettiva laica, il crocifisso riveste una funzione simbolica altamente educativa, e capace di riflettere gli stessi valori fondativi del principio di laicità (12). La ricorrente e i figli si rivolgevano, quindi, alla Corte europea, affermando una violazione della libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9, Cedu), del diritto all'istruzione (art. 2, Protocollo 1, Cedu) e del principio di non discriminazione (art. 14, Cedu).

La Grande camera, ribaltando la pronuncia adottata dalla seconda sezione (13), i) dichiara la inapplicabilità della disposizione che riconosce la libertà di pensiero, coscienza e religione, ed ii) esclude una violazione del diritto all'istruzione, sulla base del seguente ragionamento. Innanzitutto, pur attribuendo «alla religione maggioritaria nel paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico», l'affissione del crocifisso non dà luogo a una forma di indottrinamento, in quanto quest'ultimo rappresenta «un simbolo essenzialmente passivo», al quale sarebbe difficile riconoscere «una influenza sugli alunni comparabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose». Inoltre, «la visibilità che l'affissione del crocifisso conferisce al cristianesimo» merita di essere «relativizzata» alla luce del fatto che, da un lato, essa non è associata all'insegnamento obbligatorio della religione cristiana, dall'altro: i) è dato spazio all'inse-

gnamento di altre religioni, ii) non è proibito agli allievi l'uso di vestimenti e simboli di altre religioni, iii) sono previste misure volte a conciliare la frequenza scolastica con le esigenze della religione, iv) possono essere attivati insegnamenti facoltativi di tutte le religioni minoritarie, v) non vi è motivo di ritenere che le autorità si mostrino intolleranti nei confronti degli adepti di altre religioni. Ancora, nel caso concreto, i ricorrenti non hanno lamentato che l'affissione del crocifisso abbia dato adito a pratiche di proselitismo cristiano; mentre la ricorrente ha conservato per intero la facoltà di spiegare e consigliare i propri figli, di svolgere la propria funzione di educatrice. Da ultimo, la Corte europea

Note:

(10) Sulla pronuncia della Corte costituzionale, con diversità di profili esaminati e vedute espresse, gli scritti contenuti in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, a cura di, *La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004; R. Botta, *L'esposizione del crocifisso tra "non obbligo" e divieto*, in *Corr. giur.*, 2005, 8, 1072 ss.

(11) Sulla pronuncia del Tar, A. Celotto, *Il simbolo sacro inserito tra gli arredi scolastici può mettere in discussione la laicità dello Stato*, in *Foro it.*, 2004, I, 235.

(12) Su queste pronunce dei giudici italiani, in tono generalmente critico, nonché, più in generale, sulla giurisprudenza italiana in materia di esposizione di simboli religiosi, B. Randazzo, *Laicità positiva e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione*, in *Quad. cost.*, 2004, 841 ss.; Id., *Il crocifisso come simbolo di laicità: un paradosso? Quando è oltrepassato il confine tra diritto e politica*, in *Diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2006, 3, 78 ss.; A. Fuccillo, *Giustizia e Religione. L'agire religioso nella giurisprudenza civile*, Torino, 2009. Sul tema, anche le interessanti osservazioni di R. Botta, *Paradossi semiologici, ovvero della "laicità" del crocifisso*, in *Corr. giur.*, 2006, 6, 843 ss., che vede nella sentenza il «segno di un tempo della vita democratica del paese nel quale la "laicità dello Stato" sembra a tal punto allontanarsi nelle nebulose regioni del mito da perdere alla fine connotati riconoscibili», ovvero «di un indietreggiare che non sembra conseguente ad un incontrollabile "moto della storia", bensì il frutto di una interessata "attività di promozione", che alimenta la leggenda dell'esistenza di una distinzione tra laicità "sana" e laicità "malata", mentre la laicità è una condizione di fatto - ossia la "condizione di chi è laico" - che non tollera aggettivazioni, l'uso delle quali sembra funzionale solo ad una distorsione dell'intelligenza del senso reale delle parole».

(13) Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 3 novembre 2009, *Lautsi c. Italia*. Sulla sentenza, tra gli altri, A. Guazzarotti, *Il crocifisso italiano a Strasburgo: una political question?*, in *Questione giustizia*, n. 1/2010, 185 ss.; L. Maratea, *Il crocifisso nelle aule scolastiche. Un illecito senza danno? Qualche riflessione in margine al caso Lautsi*, in *Riv. coop. giur. int.*, 2010, 12, 89 ss.; F. Cortese, S. Mirate, *La Cedu e il crocifisso: prodromi, motivi e conseguenze di una pronuncia tanto discussa*, in *Forum quad. cost.*, 2010; V. Fiorillo, *Il crocifisso a Strasburgo: l'Italia non è la Francia*, in *Quad. cost.*, 2010, 145 ss.; L. Carlassarre, *Una prevedibile sentenza nel nome della Laicità*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2009, 554 ss.; F. Busnelli, *Riflessioni sul problema del crocifisso nelle scuole*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2009, 549 ss.; S. Kermiche, *L'interdiction de crucifix dans les écoles publiques: une décision contraire au principe de laïcité italien?*, in *www.federalismi.it*; R. Dickman, *Il giudice e il Crocifisso*, ibid.

esclude che vi siano ulteriori profili da esaminare *sub specie* di violazione del principio di non discriminazione (14).

Diritto di istruzione *versus* libertà di religione?

A prescindere dall'esito raggiunto, la pronuncia solleva almeno quattro serie di questioni problematiche. Una prima serie di questioni attiene al parametro utilizzato. Come visto, la Corte europea valuta la compatibilità dell'affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche rispetto al solo diritto (dei genitori) all'istruzione (dei propri figli), e non anche rispetto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (dei figli) e al principio di non discriminazione (15). I motivi sono i seguenti: a) la previsione dell'obbligo di affissione del crocifisso, in quanto "forma di gestione dell'ambiente scolastico", rientra nell'ambito delle "funzioni" dello Stato in materia di educazione e insegnamento: trova, quindi, applicazione l'art. 2, Protocollo 1, Cedu; b) nella citata materia di educazione e insegnamento, la disposizione che riconosce il diritto all'istruzione rappresenta, in linea di principio, *lex specialis* rispetto a quella che riconosce la libertà di pensiero, coscienza e religione: non trova, pertanto, applicazione, l'art. 9, Cedu; c) le questioni rilevanti per la controversia in esame possono essere esaminate e decise interamente con riferimento al diritto all'istruzione, niente residuando con riguardo al divieto di discriminazione: non trova, per questo, applicazione neppure l'art. 14, Cedu. In sostanza, la Corte europea incentra la propria decisione soltanto sul diritto all'istruzione, scartando la libertà di pensiero, coscienza e religione e il principio di non discriminazione. Così facendo, però, essa si espone ad almeno tre rilievi critici.

Innanzitutto, si può dubitare che l'obbligo di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche rientri (o rientri soltanto) nelle funzioni in materia di educazione e insegnamento: non è forse previsto un analogo obbligo di affissione del crocifisso anche in luoghi diversi, come le aule giudiziarie? Non sarebbe, allora, più appropriato ricondurre simile obbligo a una più generale funzione di allestimento di luoghi pubblici (16)? Inoltre, non è chiaro il motivo per cui, in materia di educazione e insegnamento, la disposizione che riconosce il diritto all'istruzione sia *lex specialis* rispetto a quella che riconosce la libertà di pensiero, coscienza e religione (17): si può escludere con certezza che le attività esercitate dai pubblici poteri in tale materia possano incidere, ol-

tre che sul primo diritto, anche (e solo) sulla seconda libertà (18)? Infine, si potrebbe discutere se, come affermato dalla Corte europea, non residuassero importanti questioni anche con riguardo al principio di non discriminazione. In proposito - tralasciando i profili legati ad una ipotetica discriminazione nel godimento della libertà di pensiero, coscienza e religione, tagliati fuori dalla dichiarata inapplicabilità di quest'ultima libertà - non si dovrebbe, in astratto, ammettere che genitori di allievi cristiani e non cristiani, pur essendo nella analoga condizione di "genitori", sono trattati in modo differente in ordine alla possibilità di esporre o non esporre i propri simboli religiosi (19)?

Note:

(14) Per un primo commento alla sentenza, V. Fiorillo, *La Sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il margine di apprezzamento ritorna "a scuola" dopo un'assenza ingiustificata*, in www.forumcostituzionale.it.

(15) A tal fine, essa si richiama all'art. 2, Protocollo 1, Cedu, secondo il quale «nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e insegnamento, lo Stato *rispetta* il diritto dei genitori di assicurare un insegnamento e una educazione conformi alle proprie convinzioni religiose e filosofiche». Sull'origine e l'applicazione di questa disposizione, G. Mor, Q. Camerlengo, G.E. Vigevani, *Art. 2 - Diritto all'istruzione*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 829 ss.

(16) ... ciò che escluderebbe l'applicabilità in via esclusiva dell'art. 2, Protocollo 1, Cedu, che, come visto, presuppone appunto l'esercizio di funzioni in materia di educazione e insegnamento.

(17) Di opinione contraria P. Carrozza, *Ora l'Europa assomiglia un po' più agli Usa*, in www.ilsussidiario.net, secondo cui, nell'affermare la specialità dell'art. 2, Protocollo 1, rispetto all'art. 9, Cedu, la Corte europea «ha fatto tutto in modo corretto, applicando la disposizione che riguarda l'istruzione in modo da tutelare anche la libertà del popolo italiano di avere simboli religiosi, come previsto dal suo ordinamento».

(18) Non si può, ad esempio, ritenere che l'affissione del crocifisso possa interferire non solo con il diritto dei genitori, ma anche con la libertà degli stessi allievi (che, infatti, sono ricorrenti nella controversia)? Stabilire un rigido rapporto di specialità tra le due disposizioni, allora, da un lato, potrebbe amputare ingiustificatamente la tutela di alcuni diritti; dall'altro, rischia di indurre a conclusioni contraddittorie, nella misura in cui una stessa libertà vige o non vige a seconda che uno stesso simbolo religioso sia affisso in un luogo piuttosto che in un altro. Con l'annesso paradosso, peraltro, per cui, nell'un caso, si fa solo una questione di "indottrinamento", nell'altro caso, se ne fa, invece, una di restrizione di libertà altrui. Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà di religione, più di recente, C. Evans, *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights*, Oxford, Oui, 2001.

(19) ... ovvero, che detti genitori, pur essendo nella diversa condizione di "cristiani" o "non cristiani", sono trattati in modo analogo in ordine alla soggezione alla esposizione di simboli religiosi cristiani? Lungi dall'essere di per sé discriminatoria, questa condizione meritava, forse, di essere più attentamente valutata. Sul principio di non discriminazione nella Cedu, estesamente, N. Grief, *Non discrimination under the European Convention on* (segue)

Da quanto detto derivano due constatazioni. Per un verso, la Corte europea non dà risposta ad alcune delle questioni sollevate dai ricorrenti, alle quali aveva dato, invece, compiuta risposta, ancorché in senso opposto, la sentenza impugnata. Per altro verso, essa si sottrae, al contempo rinunciandovi, al tradizionale criterio di giudizio utilizzato nelle controversie involgenti la restrizione delle libertà civili e le violazioni del divieto di trattamenti discriminatori. In virtù di simile criterio, come noto, le restrizioni delle libertà civili o i trattamenti differenziati devono i) essere previsti dal diritto, ii) perseguire un fine pubblico legittimo e iii) rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i fini perseguiti e i mezzi impiegati. L'impiego di un simile criterio di giudizio, allora, avrebbe posto la Corte europea dinanzi ad una serie di questioni centrali per la controversia, quali: la disciplina sull'affissione del crocifisso è compatibile con il principio di laicità/neutralità dello Stato (che, in quanto principio costituzionale "supremo", rientra nella nozione di "diritto") (20)? Qual è, esattamente, il fine pubblico legittimo perseguito dall'affissione del crocifisso? L'affissione del solo crocifisso nelle sole scuole pubbliche è proporzionato al perseguimento di tale fine pubblico (21)? Ed avrebbe, altresì, offerto alla Corte europea una sicura sponda concettuale per tenere dritta la barra retorica nel mezzo dei tumultuosi flutti argomentativi sollevati dalle (numerose) parti (22), dai quali, invece, essa appare esser stata, almeno in parte, travolta.

Questione di rispetto o di proporzione?

Una seconda questione riguarda, invece, il tipo di giudizio condotto. In proposito, la Corte europea precisa che, in forza dell'art. 2, Protocollo 1, Cedu, le autorità pubbliche devono *rispettare* il diritto dei genitori di assicurare un'educazione e un insegnamento conforme alle proprie convinzioni filosofiche e religiose. Essa aggiunge, però, che simile disposizione deve essere letta alla luce dell'art. 9, la quale, tra l'altro, impone alle autorità pubbliche un dovere di neutralità e imparzialità. Il termine "rispettare" può, poi, implicare un'obbligazione positiva in capo alle autorità pubbliche, le quali godono, tuttavia, di un ampio margine di apprezzamento. Occorre, quindi, «in principio rispettare le scelte degli Stati ... in queste materie, ivi compreso quanto al posto che essi riservano alla religione, nella misura, tuttavia, in cui tali scelte non conducano ad una forma di indottrinamento». In corso di giudizio, però, la Corte europea procede, di fatto, a *soppesare*

l'obbligo di affissione del crocifisso con altri elementi, come lo spazio lasciato all'insegnamento di altre religioni, la possibilità di uso vestimenti e simboli di altre religioni, le misure volte a conciliare la frequenza scolastica con le esigenze della religione, la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi di tutte le religioni minoritarie. In sostanza, per decidere se l'esposizione di simboli religiosi sia compatibile con l'art. 2, Protocollo 1, Cedu, occorre distinguere teoria e pratica: in teoria, è sufficiente verificare che essa *rispetti* il diritto di istruzione, in particolare che non rappresenti una forma di indottrina-

Note:

(segue nota 19)

Human Rights, in *European Law Review*, vol. 27, 2002; O.M. Arnardottir, *Equality and non-discrimination under the European Convention on Human Rights*, L'Aia, Londra, New York, Martinus Nijhoff, 2003; A. McColgan, *Principles of equality and protection from discrimination in international human rights law*, in *European human rights law review*, 2003, 157 ss.. Più di recente, i contributi raccolti in F. Sudre, a cura di, *Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l'homme: actes du colloque des 9 et 10 novembre 2007*, Bruxelles, Bruylant, 2008.

(20) Sul principio di laicità nella giurisprudenza costituzionale italiana, più di recente, estesamente e con puntualità dei riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, B. Randazzo, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Milano, 2008, 95 ss., la quale, individuati, anche in prospettiva storica, i diversi significati attribuiti al principio di laicità (laicità liberale, alla francese, negativa, positiva, aperta), in proposito suggerendo di esprimersi in termini di più laicità, passa in rassegna le numerose sentenze della Corte costituzionale italiana, a partire dalla fondamentale sentenza n. 203/1989, manifestando, tuttavia, il timore che il principio di laicità all'italiana, per quanto accuratamente cesellato in termini teorici, «lungi dal permeare di sé tutto l'ordinamento, finisca per restare quasi un "corpo estraneo" al nostro sistema costituzionale». Sui principi costituzionali supremi, F.P. Casavola, *I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 1995, V, 153 ss.

(21) Il tema della "solitudine della croce" è affrontata, suggestivamente, con dovizia di richiami alla duplice natura antropologica e confessionale della religione, da M. Ricca, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, 4, 5 ss., secondo cui «rappreso nella sua solitudine espositiva, il crocifisso, di per sé solo, risulterà pedagogicamente difettivo, in quanto privo dell'attitudine a indicare il codice etico-culturale degli italiani nella sua globalità. In questa posa, che è poi quella attualmente riservata alle riproduzioni della croce nelle scuole e negli uffici pubblici, la sua funzione educativa, intesa in termini civili, sarebbe perciò fuorviante, addirittura dis-educativa, proprio perché non esaustivamente esplicativa della tradizione nazionale. Essa racconterebbe insomma soltanto un frammento della storia e della geografia culturale d'Italia».

(22) Intervenivano, infatti, nel giudizio i governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Russia, Grecia, Lituania, Malta, San Marino, Principato di Monaco, Romania; le organizzazioni non governative Greek Helsinki Monitor, Associazione nazionale del libero Pensiero, *European Centre for Law and Justice*, *Eurojuris*, *Zentralkomitee der deutschen Katholiken*, *Semaines sociales de France*, Associazioni cristiane Lavoratori italiani; 33 membri del Parlamento europeo.

mento; in pratica, è, però, necessario verificare che la restrizione a siffatto diritto derivante dall'affissione di simboli religiosi sia controbilanciata da adeguate garanzie di pluralismo. L'utilizzo di un simile tipo di giudizio solleva, quindi, altri motivi di perplessità.

Innanzitutto, non è chiaro quale sia la struttura del giudizio di "rispetto" adottato dalla Corte europea. In termini astratti, esso sembra, infatti, identificarsi con un giudizio sussuntivo di conformità, in virtù del quale, cioè, la fattispecie concreta viene sussunta in quella astratta per verificarne la conformità. In termini concreti, tuttavia, esso viene praticamente ad atteggiarsi come un giudizio ponderativo di compatibilità, nell'ambito del quale, perciò, l'interesse pubblico al mantenimento del crocifisso viene soppesato con quello privato all'istruzione dei figli per verificarne la compatibilità rispetto al citato obbligo di "rispetto". Dopodiché, però, quest'ultimo giudizio ponderativo di compatibilità non viene condotto, contrariamente a quanto comunemente avviene, verificando e valutando scrupolosamente se la condotta delle autorità pubbliche sia prevista dal diritto, persegua un fine pubblico legittimo e risulti ragionevolmente proporzionata a tale fine. In questo modo, la Corte europea sembra voler surrettiziamente far rientrare, sotto le mentite spoglie di un giudizio sussuntivo, il consueto giudizio ponderativo, escluso in conseguenza della ritenuta inapplicabilità della disposizione che riconosce la libertà di pensiero, coscienza e religione, edulcorandolo, però, di taluni dei suoi elementi di indagine più incisivi (23). Questo atteggiamento, beninteso, non è di per sé censurabile; esso vale, tuttavia, a confondere la chiarezza espositiva della motivazione (24). Sotto altro profilo, si potrebbe, poi, discutere se il criterio dell'indottrinamento sia appropriato per risolvere controversie riguardanti l'affissione di simboli religiosi. Un simile criterio è stato, infatti, progressivamente messo a punto nell'ambito di controversie riguardanti il contenuto e le modalità di educazione e insegnamento, come quelle riguardanti tempi e modi di insegnamento della religione (25). È, però, dubitabile che l'affissione di simboli religio-

Note:

(23) In proposito, si potrebbe, peraltro, discutere se persino la retorica del "margine di apprezzamento" si adatti al tipo di giudizio, formalmente sussuntivo ma sostanzialmente ponderativo, esercitato dalla Corte europea. Nella giurisprudenza della Corte europea, il margine di apprezzamento rappresenta, al contempo, la sfera di discrezionalità, in accezione assimilabile a quella di discrezionalità del legislatore, delle autorità pubbliche nel regolare una determinata materia e il grado di incisività esercitabi-

le dalla stessa Corte europea nello svolgimento del proprio giudizio sul rispetto della Cedu. Tra le due componenti, esiste, poi, una stretta correlazione, per cui ad un più ampio margine di apprezzamento delle autorità pubbliche corrisponde un meno incisivo giudizio della Corte europea, e viceversa. Così concepita, la retorica del margine di apprezzamento si attaglia perfettamente al giudizio ponderativo, nell'ambito del quale la Corte europea può decidere se "stringere" o "allentare" il test di proporzionalità, collocando la propria decisione lungo una ipotetica linea continua di punti di equilibrio alternativi tra i contrapposti interessi pubblici e privati. Mentre sembra non sposarsi in maniera soddisfacente al giudizio sussuntivo, come quello volto a verificare il rispetto di un diritto, in cui la Corte europea non può che limitarsi a verificare che la condotta delle autorità pubbliche si conformi alla, pur generica, disposizione della Cedu. In sostanza, la Corte europea, richiamando una tecnica di giudizio formulata nell'ambito di altre tipologie di giudizio, sembra voler riconoscere maggiore legittimazione al criterio "debole" fondato sulla idoneità all'indottrinamento dell'affissione del crocifisso. Sulla dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea, tra i numerosi contributi, Y. Shany, *Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International Law?*, in *European Journal of International Law*, 2006, Vol. 16 No. 5, 907-940. E. Benvenisti, *Margin of appreciation, consensus, and universal standards*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 1998-1999, 843 ss.; M.R. Hutchinson, *The Margin of Appreciation Doctrine in the European Court of Human Rights*, in *International Comparative Law Quarterly*, 1999, 638 ss.; Lord Marclay of Clashfern, *The Margin of Appreciation and the Need for a Balance*, in Aa. Vv., *Protection des droits de l'homme: la perspective européenne, Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal*, Verlag, 2000, 837 ss.; S.C. Prebensen, *The Margin of Appreciation and Articles 9, 10 and 11 of the Convention*, in *Human Rights Law Journal*, 1998 13 ss.; I. de la Rasilla del Moral, *The Increasingly Marginal Appreciation of the Margin-of-Appreciation Doctrine*, in *German Law Journal*, n.6/2006, 611-624; G. Letzas, *Two Concepts of the Margin of Appreciation*, *Oxford Journal of Legal Studies*, n. 4/2006, 705 ss. Da ultimo, sulla rilevanza del margine di apprezzamento come tecnica di regolazione nello spazio giuridico globale, E. D'Alterio, *La funzione di regolazione delle corti nello spazio amministrativo globale*, Milano, 2010, 130 ss.

(24) Sui connotati strutturali del bilanciamento di interessi, R. Alexy, *Constitutional Rights, Balancing and Rationality*, in *Ratio Juris*, 2003, 2, 131 ss. Sulla differenza tra lo schema del bilanciamento e quello della sussunzione, Id., *On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison*, in *Ratio Juris*, 2003, 4, 433 ss.

(25) In proposito, la Corte europea ha affermato, a partire da Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 7 dicembre 1976, *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danimarca*, nonché, estesamente, in Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 29 giugno 2007, ricorso n. 15472/02, *Folgerø e altri c. Norvegia*, cit., che il diritto all'istruzione non impedisce agli Stati di diffondere, attraverso l'insegnamento o l'educazione, informazioni o conoscenze aventi, direttamente o indirettamente, un carattere religioso o filosofico; né autorizza i genitori ad opporsi all'integrazione di simili insegnamenti o educazione nei programmi scolastici». Peraltro, ed ecco gli aspetti più rilevanti, la Cedu, «nella misura in cui è diretta a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, ... richiede che lo Stato, nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di educazione e insegnamento, vigili affinché le informazioni o le conoscenze previste dai programmi siano diffuse in maniera obiettiva, critica e pluralista, in modo da permettere agli allievi di sviluppare un senso critico con riguardo soprattutto alle questioni religiose, in una atmosfera serena, protetta da qualsivoglia forma di proselitismo». La Cedu vieta, infine, allo Stato «un fine di indottrinamento, che potrebbe essere considerato come irrispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. E qui che colloca, per gli Stati, il limite da non oltrepassare».

si sia di per sé idonea, anche astrattamente, a condurre ad una forma di indottrinamento. In che modo, infatti, una simile affissione potrebbe, di per sé, indottrinare qualcuno? Essa appare, piuttosto, suscettibile, almeno in astratto e salva verifica della sua accettabilità: di offendere il sentimento religioso o a-religioso degli allievi e dei genitori (perché è affisso il simbolo di una religione alla quale non appartengo?); ovvero di alimentare un senso di esclusione nei confronti dei seguaci di altre religioni (perché solo un simbolo cristiano e non anche di altre religioni?); oppure di suscitare un senso di disagio in ordine alla coerenza rispetto al principio di neutralità delle autorità pubbliche. In questo modo, in sostanza, la Corte europea sembra volersi trincerare dietro ad un criterio a *maglie larghe*, tendenzialmente inidoneo a filtrare i veri nodi problematici posti dalla controversia, avvalorando la scelta di detto criterio mediante un acritico richiamo alla propria precedente giurisprudenza, ma senza preoccuparsi di dimostrare come lo stesso fosse applicabile al caso di specie (in particolare: insegnare una religione è assimilabile ad esporre un simbolo religioso?) (26).

Religione, laicità, neutralità

Una terza serie di questioni concerne, poi, la scelta e la qualificazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio, sotto due profili. Sotto un primo profilo, la Corte europea esclude di dover valutare la compatibilità dell'affissione del crocifisso rispetto ai principi di laicità e neutralità dello Stato. In proposito, per un verso, essa si limita ad affermare che il principio di laicità assume in Italia un grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza tale da renderlo configurabile come una vera e propria convinzione filosofica, in quanto tale riconducibile nella sfera di azione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione; traendone, poi, come unica conseguenza che un simile principio merita rispetto di una società democratica, non è incompatibile con la dignità delle persone e non è di per sé contrario al diritto fondamentale del fanciullo all'istruzione. Per altro verso, invece, la Corte europea, dopo aver osservato, in termini generali, che l'art. 2, Protocollo 1, deve essere interpretata alla luce dell'art. 9, che impone alle autorità pubbliche l'obbligo di osservare il principio di neutralità, si astiene totalmente dal verificare la compatibilità dell'affissione del crocifisso rispetto a tale ultimo principio. In sintesi, sul piano dei principi, la Corte europea afferma che gli Stati devono osservare il principio

di neutralità nel regolare i rapporti tra religioni e tra religione e laicità; nella decisione del caso concreto, però, essa si astiene dal verificare la compatibilità dell'affissione del crocifisso rispetto al principio di laicità (nel senso, però, di neutralità) affermato dalla Corte costituzionale e con il principio di neutralità affermato dalla stessa Corte europea (27).

Questo atteggiamento sembra trovare giustificazione in tre argomenti, di cui due essenzialmente formali, il terzo sostanziale. Per il primo, come accennato, l'art. 2, Protocollo 1, non richiede di verificare la conformità delle misure adottate dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle funzioni in materia di educazione e insegnamento rispetto alla legge o al diritto, ivi compreso il principio di laicità, come sviluppato dalla Corte costituzionale. Per il secondo, l'art. 2, Protocollo 1, non impone formalmente alle autorità pubbliche di osservare il principio di neutralità, come sviluppato dalla stessa Corte europea in relazione all'art. 9, Cedu. Per il terzo, e più importante, la Corte europea sembra erroneamente equiparare il principio di laicità sviluppato dalla Corte costituzionale italiana - e sostanzialmente assimilabile al principio di neutralità (28) - al princi-

Note:

(26) In questo senso, in un primo commento alla sentenza, B. Conforti, *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, in *Affari Internazionali*, 24 marzo 2011, disponibile sul sito internet www.astrid-online.it, il quale rileva, tra l'altro come asserire che il limite invalicabile del margine di apprezzamento degli Stati «sia costituito dall'evitare una qualsiasi forma di indottrinamento equivalga ad eliminarlo *sic et simpliciter* in un caso in cui è in gioco l'esposizione di un simbolo religioso ed altresì a negare quanto la Corte stessa ammette [...] circa il riferimento dell'art. 2 del Protocollo non solo all'insegnamento ma anche all'ambiente scolastico».

(27) Sul carattere relativo del principio di laicità nella giurisprudenza della Corte europea, L.P. Vanoni, *I simboli religiosi e la libertà di educare in Europa: uniti nella diversità o uniti dalla neutralità?*, in www.rivistaaic.it, secondo cui simile giurisprudenza «pare confermare l'impressione che, ogni volta che si parla di laicità, non sia possibile riferirsi ad un principio unico e condiviso, il cui contenuto semantico è applicabile indiscriminatamente nei diversi ordinamenti giuridici, ma piuttosto ad un principio fluido, il cui contenuto essenziale contraddistingue tutti i sistemi costituzionali democratici ma che, nella sua applicazione, si adatta alle diverse tradizioni culturali assumendo necessariamente forme e modelli anche profondamente differenti».

(28) La Corte costituzionale ha, in proposito, affermato, soprattutto in Corte cost., sentenza 12 aprile 1989, n. 203, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole, come le disposizioni costituzionali strutturino «il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica», il quale «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»; per altro verso concorrendo a «descrivere l'attitudine laica dello Stato-comuni»
(segue)

pio di laicità più incisivamente elaborato in area francese; con la conseguenza, sulla scia di questa erronea equiparazione, che il principio di laicità "all'italiana" viene collocato sullo stesso piano assiologico-concettuale di qualunque religione, compresa quella cristiana, venendo, pertanto, a perdere la propria connotazione di valore meta-etico e meta-religioso rispetto al quale valutare la compatibilità delle misure delle autorità pubbliche in materia religiosa (29). In questo modo, in sostanza, la Corte europea, da un lato, assorbe il principio di neutralità in quello di laicità, facendo "sparire" il primo dietro al secondo; dall'altro, derubrica lo stesso principio di laicità (nel senso di neutralità) da valore supremo immanente al sistema a mera convinzione filosofica concorrente con altre, gettandolo nel bel mezzo di un'arena di combattenti molto agguerriti. Così disinnescando, una volta per tutte, il potenziale detonante della vera questione della controversia: che è, non se debbano prevalere il crocifisso o la laicità, bensì come far convivere il crocifisso con la neutralità (30).

Sotto il secondo profilo, invece, la Corte europea attribuisce al crocifisso una rilevanza simbolica ambivalente. Per un verso, infatti, essa riconosce che: il crocifisso è un simbolo essenzialmente religioso; la sua affissione può essere percepita come una "mancanza di rispetto" nei confronti dei seguaci di altre religioni o convinzioni filosofiche (compresa, nell'ottica derubricante sopra indicata, la laicità); l'obbligo di affissione attribuisce una rilevanza preponderante al cristianesimo, che è la religione maggioritaria in Italia. Per altro verso, però, essa afferma che: non vi sono elementi per valutare «l'eventuale influenza» esercitata dall'affissione del crocifisso sugli allievi; la mera percezione di una mancanza di rispetto da parte della ricorrente è il frutto di una impressione soggettiva; «il crocifisso affisso ad un muro è un simbolo essenzialmente passivo», al quale non sarebbe attribuibile «un'influenza sugli alunni comparabile a quello che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose»; infine, l'affissione non rappresenta un «segno esteriore forte», come l'utilizzo del velo islamico da parte di una insegnante. In sintesi, per quanto il crocifisso sia il simbolo della religione maggioritaria, e possa urtare la sensibilità religiosa o filosofica di altri, esso è nondimeno un simbolo solo passivo e non un segno esteriore forte, del quale non è provata l'influenza sugli allievi. Questa impostazione deriva, probabilmente, dalla decisione della Corte europea di richiamarsi soltanto al diritto all'istruzione (31); essa rischia, tuttavia, ancora una volta

di esporre il ragionamento ad almeno quattro rilievi critici.

Innanzitutto, essa sembra abbracciare una concezione quantomeno riduttiva del ruolo rivestito dal crocifisso per i seguaci della religione cristiana: in proposito, cosa deve intendersi esattamente per "simbolo passivo"? Forse che esso è un segno "muto" (32)? Ma è questa visione appagante dal punto

Note:

(segue nota 28)

tà, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini». Sulla sentenza, tra gli altri, L. Musselli, *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa*, in *Giur. cost.*, 1989, I, 908 ss. Sul principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, F. Rimoli, *Laicità (diritto costituzionale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XIX, Roma, 1996, 8 ss.; N. Colaianni, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, 2006; S. Sicardi, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

(29) ... su questo terreno possibilmente condotta da J.H.H. Weiler, *State and Nation; Church, Mosque and Synagogue-the trailer*, in *Int. Jour. Con. Law*, 2010, intervento avanti la Corte europea nell'udienza del 30 giugno 2010, secondo cui la laicità, assunta nella concezione francese, rappresenta «una posizione politica, rispettabile, ma certamente non "neutrale"», per cui «i non-laique, benché rispettino in toto la libertà di e dalla religione, abbracciano anche alcune forme di religione pubblica», laddove «la laïcité vuole uno spazio pubblico denudato, un muro in classe privo di ogni simbolo religioso». Sullo stesso tema, già Id., *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione «imbarazzante»*, in *Quad. cost.*, 2010, 1, 148 ss., secondo cui «ciò che è interessante nel panorama costituzionale europeo è che esso, mentre afferma la libertà di religione e la libertà dalla religione valorizza al contempo la ricchezza dell'iconografia costituzionale dello Stato e le poliedriche forme di coinvolgimento con la religione: da chiese pienamente istituzionalizzate o chiese comunque riconosciute a forme di accordi di cooperazione fino ad arrivare ad esempi come la Francia in cui la laïcité è parte integrante della definizione dello Stato stesso».

(30) Di più volte della laicità parla A. Barbera, *Il cammino della laicità*, in *Forum Quad. cost.*, 2 ss. secondo cui «tali forme di laicità si realizzano, peraltro, progressivamente nella storia del costituzionalismo occidentale, dalle antiche conquiste dell'autonomia del diritto dalla sfera religiosa alla meno antica separazione fra i due poteri, civile ed ecclesiastico, al riconoscimento del pluralismo e della libertà religiosa e solo nel corso del secolo scorso, dopo esperienze totalitarie in alcune parti d'Europa, alla piena affermazione della laicità come garanzia della stessa libertà individuale e del pluralismo di culture e tradizioni».

(31) Essendo, infatti, necessario dimostrare che l'affissione del crocifisso rispetta il diritto all'istruzione, essa ha dovuto evidentemente riconoscere, da un lato, che simile affissione si fonda su ragioni socio-culturali sufficientemente solide da giustificare la conservazione, ma, al contempo, produce effetti emotivi e cognitivi sufficientemente tenui da non tradursi in una forma di indottrinamento nei confronti degli allievi.

(32) Sulla valenza semantica del crocifisso, nella retorica giuridica, S. Bartole, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, 4, 65 ss.

di vista di un cristiano (33)? Per converso, essa appare minimizzare l'influenza culturale e cognitiva esercitata dall'affissione del crocifisso sugli allievi: l'assenza di «elementi attestanti» simile influenza equivale, forse, ad escluderne in radice l'esistenza? Ancora, essa sembra muoversi su un crinale molto stretto, rischiando di cadere in contraddizione: se il crocifisso, lungi dall'essere un segno esteriore forte, è un simbolo essenzialmente passivo, inidoneo ad esercitare qualsivoglia influenza sugli allievi, in che modo può essere considerato come un significante di matrice identitaria, la cui affissione possa rappresentare una tradizione meritevole di essere conservata? Infine, essa appare non raccordarsi adeguatamente con le precedenti pronunce che affermano la contrarietà alla Cedu dell'uso del velo islamico da parte dei docenti (34): non ha alcuna rilevanza il fatto che l'uso del velo, pur se in grado di "impressionare" di più gli allievi, "agisce" per tempi più limitati e comunque sempre al cospetto del crocifisso, mentre quest'ultimo, ancorché muto, veglia ininterrottamente (e solitariamente) su tutte le lezioni (35)?

Decisione su fatti o su norme?

L'ultima serie di questioni afferisce, infine, allo svolgimento del giudizio (36). Innanzitutto, la Corte europea tralascia completamente di menzionare un elemento fondamentale della controversia, ovvero il fatto che la ricorrente aveva proposto la rimozione del crocifisso al Consiglio di classe, che l'aveva rigettato. Così facendo, tuttavia, essa si è esposta ad altri rilievi critici. Innanzitutto, essa si è privata di un argomento dirimente di minore problematicità concettuale, che le avrebbe forse consentito di rigettare il ricorso in maniera più snella ma altrettanto efficace (37). Inoltre, essa abdica sostanzialmente ad un giudizio in concreto, sulla "legittimità" della condotta delle autorità pubbliche (in particolare della delibera del Consiglio di classe e dei successivi giudizi) alla luce della Cedu, procedendo piuttosto un giudizio in astratto, sulla "conformità" della normativa in materia di affissione del crocifisso rispetto alla Cedu. Infine, e questo aspetto è più importante, essa aggira la complessa questione della rilevanza da attribuire alla partecipazione degli interessati all'assunzione di decisioni in materia religiosa. In quest'ambito, infatti, si sarebbe potuto evidenziare come l'obbligo di conservare l'affissione del crocifisso sia di fatto previsto soltanto in fonti sub-legislative, senza alcuna forma di legittimazione democratica diretta o indiretta (38).

Inoltre, la Corte europea presuppone solo implicita-

Note:

(33) È la domanda postasi, tra gli altri, da S. Bartole, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, cit., secondo cui «è riduttivo parlare di simbologia meramente passiva del crocifisso, così ancora una volta ridefinendone al ribasso il rilievo e cancellando la rilevanza dell'altissimo messaggio che il credente vi annette».

(34) Su questa giurisprudenza, M. D. Evans, *Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Areas*, Council of Europe Publishing, Strasburgo, 2009; T. Lewis, *What not to wear: Religious Rights, the European Court, and the Margin of Appreciation*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2007, 2, 395 ss.

(35) In senso conforme, in un primo commento alla sentenza, E. Rossi, *È un simbolo passivo: solo così salvato il crocifisso*, in *Il Tirreno*, 23 marzo 2011, che esprime il rammarico che la Corte europea non abbia richiamato il principio espresso in materia dal Tribunale costituzionale tedesco, secondo cui «non considerare il crocifisso come segno di un culto in collegamento con uno specifico credo si tradurrebbe "in una violazione dell'autonomia confessionale dei cristiani ed una sorta di profanazione della croce"».

(36) Come visto, dopo aver affermato che l'affissione del crocifisso non rappresenta una forma di indottrinamento, la Corte europea precisa che «la visibilità che l'affissione del crocifisso conferisce al cristianesimo» merita di essere ancora «relativizzata» alla luce del fatto che, da un lato, essa non è associata all'insegnamento obbligatorio della religione cristiana, dall'altro, è dato spazio all'insegnamento di altre religioni, non è proibito l'uso del velo islamico e di altri vestimenti e simboli di altre religioni, sono previste misure volte a conciliare la frequenza scolastica con le esigenze della religione, possono essere attivati insegnamenti facoltativi di tutte le religioni minoritarie, non è motivo di ritenere che le autorità si mostrino intolleranti nei confronti degli adepti di altre religioni. Ancora, nel caso concreto, i ricorrenti non hanno lamentato che l'affissione del crocifisso abbia dato adito a pratiche di proselitismo cristiano, mentre la ricorrente ha conservato per intero la facoltà di spiegare e consigliare i propri figli, di svolgere la propria funzione di educatrice.

(37) In effetti, non si doveva, forse, dare peso al fatto che la maggioranza degli altri genitori fosse contraria a togliere il crocifisso?

(38) Così suscitando domande del tipo: può una decisione incidente su diritti costituzionalmente garantiti essere adottata a livello sub-legislativo? Non sarebbe necessaria quantomeno un'investitura legislativa? E inoltre, non occorrerebbe attribuire una qualche rilevanza anche alle decisioni dei collegi rappresentativi degli allievi e dei genitori? La questione è stata posta in questi termini in area tedesca, dove, a seguito della sentenza del Tribunale federale tedesco del 16 maggio 2005 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'obbligo, previsto nella legislazione bavarese, di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, il legislatore reiterava analoga legislazione, nella quale si attribuiva, tuttavia, agli interessati la potestà di decidere a maggioranza in ordine alle proposte di rimozione. Sulla sentenza del tribunale costituzionale tedesco, M. Nunziata, *Difesa della apponibilità del Crocifisso nelle aule scolastiche statali: in margine ad una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca*, in *Riv. giur. Scuola*, 1996, 609 ss. In senso analogo, il Tribunale superiore di giustizia di Castilla y León ha di recente affermato, in sentenza del 14 dicembre 2009, che è legittimo non procedere alla rimozione dei simboli religiosi dalle aule scolastiche nelle quali non vi siano allievi i cui genitori lo abbiano richiesto, mentre è illegittimo non procedervi in quelle frequentate da allievi i cui genitori lo abbiano richiesto. Sul tema, S. Mancini, *La supervisione europea presa sul serio; la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *Giur. cost.*, 2009, 5.

mente, e forse in modo non del tutto consapevole (comunque senza puntualizzarlo esplicitamente) che il vero oggetto della controversia non è se sia legittimo *affiggere* il crocifisso nelle scuole pubbliche, quanto piuttosto se sia legittimo *conservarne* l'affissione. In proposito, essa riconosce, sì, che è legittimo per uno Stato perseguire una tradizione come l'affissione del crocifisso, ma poi costruisce tutto il ragionamento sul solo obbligo di affissione e non sull'obbligo di conservazione del crocifisso. Un approccio più aperto a questo profilo avrebbe potuto spingere la Corte europea a chiarire, tra l'altro, che: i) l'interesse pubblico perseguito dalle autorità pubbliche non è tanto quello all'affissione del crocifisso, più difficilmente conciliabile con il principio di neutralità, bensì quello alla conservazione di una tradizione, di per sé meritevole di tutela; ii) che la rimozione del crocifisso non sarebbe stata, di per sé, neutra, in quanto avrebbe inciso quantomeno sull'interesse degli allievi e dei genitori cristiani alla conservazione del crocifisso (39); che, iii) lungi dall'essere confuso con il principio di laicità, relegandolo a mera convinzione filosofica equipollente al cristianesimo, il principio di neutralità rappresenta il criterio generale alla luce del quale procedere alla ponderazione tra i citati contrapposti interessi, e che non esclude a priori, proprio in forza della meritevolezza dell'interesse alla conservazione della tradizione, la legittimità della perpetuata affissione del crocifisso.

Infine, la Corte europea ha attribuito poca o punta rilevanza a taluni fattori scientifici ed empirici di demografia religiosa (in particolare, la dinamica dei rapporti numerici tra cristiani e non cristiani), di storia politica (con riguardo al peso specifico rivestito dal cristianesimo in rapporto ad altri valori fondanti delle repubbliche occidentali), infine di assiologia costituzionale (quanto ai rapporti tra cristianesimo ed altre religioni nella Costituzione italiana). E questo sembra averle impedito di esaminare la controversia "in prospettiva", attribuendo rilevanza, ad esempio, al fatto che, per quanto i cristiani siano, in termini relativi, più numerosi rispetto ai seguaci di altre singole religioni o convinzioni filosofiche essi potrebbero nel tempo divenire, in termini assoluti, numericamente meno superiori, o addirittura inferiori, rispetto al complesso dei non cristiani; che, sebbene il cristianesimo abbia rivestito un ruolo centrale per la formazione delle repubbliche europee ed occidentali contemporanee, esso viene oggi ad assumere un peso specifico relativo rispetto ad altri fattori concorrenti, tra cui proprio la libertà di religione e i principi di laicità e neutralità

delle autorità pubbliche (peraltro, come visto, non necessariamente in conflitto con il mantenimento di certe tradizioni); che, ancorché la Chiesa cattolica riceva un particolare riconoscimento all'interno della Costituzione rispetto ad altre istituzioni religiose, quest'ultima riserva, peraltro, a tutte le confessioni eguale libertà dinanzi alla legge e riconosce espressamente il diritto di libertà di religione (40).

Conclusioni

Ricapitolando, con la presente sentenza, la Corte europea afferma che l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche è suscettibile di incidere soltanto sul diritto all'istruzione; che è sufficiente verificare che l'affissione del crocifisso rispetti simile diritto, a tal fine rilevando che esso non abbia un effetto di indottrinamento; che l'affissione del crocifisso non ha un effetto di indottrinamento, in quanto, da un lato, esso rappresenta soltanto un simbolo passivo, dall'altro lato, la legislazione assicura pari opportunità nell'insegnamento scolastico della religione. In questo modo, tuttavia, essa si è sottratta ad un controllo sulla compatibilità dell'affissione del crocifisso rispetto alla libertà di pensiero e religione, nonché al principio di discriminazione (41); ha aggirato la questione centrale della compatibilità dell'affissione del crocifisso rispetto ai principi di laicità (all'italiana) e neutralità dello Stato; ha minimizzato la valenza simbolica del crocifisso, al contempo eludendo la questione della sua comparabilità con l'esposizione altri simboli religiosi (come il velo islamico); ha perso di vista il tema focale della controversia, incentrando il ragionamento sull'obbligo di affissione del crocifisso anziché sull'obbligo di conservazione della stessa; ha tralasciato di considerare elementi di fatto rilevanti per la controversia, glissando da un giudizio in concreto sui fatti ad un

Note:

(39) ... interesse, quest'ultimo, che si pone, quindi, in accordo con quello delle autorità pubbliche e in conflitto con quello degli allievi e dei genitori non cristiani alla rimozione, attribuendo alla controversia una connotazione "tripolare". Su questo aspetto, si rinvia ancora alle suggestive pagine di J.H.H. Weiler, *State and Nation; Church, Mosque and Synagogue-the trailer*, cit.

(40) L'esame di questi fattori avrebbero, infatti, potuto suscitare nella Corte europea il dubbio che, pur essendo astrattamente compatibile con la Cedu, la scelta di conservare la tradizione del crocifisso nelle aule scolastiche meriterebbe, con l'evolvere dei tempi e il mutare delle culture, quantomeno un surplus di legittimazione, magari di tipo democratico, anche attraverso la partecipazione dei soggetti interessati alle decisioni rilevanti.

(41) ... così rinunciando ad avvalersi della più consolidata e sicura tecnica di giudizio fondata sui criteri di previsione normativa e proporzionalità.

giudizio in astratto sulle norme; ha omesso di dare rilievo a dati scientifici ed empirici e di collocarsi in prospettiva storica, così decontestualizzando le questioni esaminate; infine, ha affidato il suo giudizio ad una decisione *tranchant* per la non violazione, senza esplorare l'opportunità di introdurre correttivi, anche di tipo procedurale, alla affissione del crocifisso.

In conclusione, condivisibile per molti nel dispositivo (42), la decisione appare in parte criticabile nella motivazione, in quanto, adottando un criterio di giudizio non del tutto appropriato (quello dell'effetto di indottrinamento), costringe i principali termini della questione (la valenza del crocifisso e la rilevanza dei principi di laicità e neutralità) entro vesti inadatte ad esprimerli e a contenerli, con il duplice effetto, da un lato, di dare di questi ultimi una visione riduttiva e deformata, dall'altro, di indebolire la forza di penetrazione nel tessuto giuridico transnazionale. Pur comprendendo la difficoltà della Corte europea di riportare ad un edificio giuridico unitario e coerente decisioni riguardanti i 47 Stati aderenti alla Cedu, soprattutto su tematiche così sensibili alle realtà storiche e culturali dei diversi popoli, si può, nondimeno dubitare che detta motivazione, lungi dall'essere l'unica astrattamente possibile (43), sia in accordo con la "visione" dei rapporti etico-sociali e istituzionali che la Corte europea ha progressivamente maturato nella sua crescente giurisprudenza (44); e sia, altresì, in grado di assicurare una armoniosa convivenza tra diversi regimi e divergenti culture, evitando suscitare o legittimare aspettative con essa incompatibili. In definitiva, il crocifisso è stato salvato, al culmine di un'impresa combattuta e difficile, ma a prezzo di gravi (ed evitabili) perdite nell'arsenale tecnico-giuridico della stessa Corte europea. Resta soltanto da vedere se quest'ultima, spuntata l'arma della coerenza, sarà in grado di difendere il baluardo della autorevolezza e credibilità di fronte ai nuovi prevedibili attacchi degli attuali (tanti) soccombenti.

Note:

(42) Osserva, in proposito, nel proprio intervento avanti la Corte europea, J.H.H. Weiler, *State and Nation; Church, Mosque and Synagogue-the trailer*, cit., che la situazione europea rappresenta una enorme lezione di pluralismo e tolleranza, in osservanza della quale l'Europa accetta e rispetta una Francia e una Inghilterra, una Svezia e una Danimarca, una Grecia e una Italia, ognuna delle quali ha modi molto differenti di riconoscere simboli religiosi avallati pubblicamente da parte dello Stato e ciò negli spazi pubblici. Su questa scia, in senso favorevole all'esito della decisione, M. Cartabia, *La Corte del buon senso*, in *www.ilsussidiario.net*, secondo cui è la «"Ragionevolezza" è il principio giuridico non esplicitato, ma che spiega il rovesciamento della decisione nel caso».

(43) Si tratta, pertanto, di una "questione policentrica", nel senso chiarito da S. Cassese, *In nome del popolo o in nome della Costituzione*, in *www.irpa.eu*, ovvero sia, una di «quelle questioni dove sono aperte più possibilità, o che hanno numerose implicazioni». Per simili questioni, «sia le leggi, sia la stessa giurisprudenza costituzionale pongono un limite alle corti», che rimangono, tuttavia, e proprio nel rispetto di tali limiti, libere di svolgere il proprio giudizio anche in senso contrario alla maggioranza parlamentare.

(44) In proposito, la Corte europea ha, infatti, ribadito, nel recente caso *Leyla Sahin*, anche rifacendosi alla precedente giurisprudenza, che la libertà di pensiero, coscienza e religione impone agli stati un «dovere di neutralità e imparzialità». Più in dettaglio, «gli Stati hanno la missione di garantire, restando neutri e imparziali, l'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze. Il loro ruolo è di contribuire ad assicurare l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica, specialmente tra gruppi contrapposti. Quanto detto vale sia nei rapporti tra credenti e non credenti sia nelle relazioni tra gli adepti di diverse religioni, culti o credenze». Sul ruolo rivestito dal principio di laicità nella giurisprudenza della Corte europea, J.F. Flauss, *Laïcité et Convention européenne des droits de l'homme*, in *Revue du Droit Public*, 2004, 317 ss., secondo il quale la Corte europea darebbe l'impressione di assumere la laicità come elemento fondante del "patriottismo" della Cedu.